




Regione Puglia



Città Metropolitana di Bari

Comune di Noci



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER
IL PAESAGGIO E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (art. 148
D.Lgs 42/2004 e art. 8 L.R. 20/2009 – art. 8 L.R. n. 44/2012)**

**Redatto ai sensi della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20
Approvato con Delibera di Ginunta Comunale n°53 del 28 novembre 2025**


Il Sindaco Francesco INTINI

**Il Responsabile del Settore Territorio e Attività Produttive
Ing. Giuseppe GABRIELE**

**L'Assessore all'Urbanistica
Prof. Stanislao MOREA**

**Il Responsabile delle Autorizzazioni Paesaggistiche
Ing. Onofrio NOVEMBRE**

**Il Segretario Generale
Avv. Giovanni Albano**



ORIGINALE

COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 Del 28/11/2025	OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
-----------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, addi ventotto del mese di Novembre alle ore 09:34, nella Sala delle Adunanze sita nella sede Comunale di Noci, convocato con apposito avviso si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

INTINI NICOLA
D'APRILE GIUSEPPE
INTINI FRANCESCO
JEROVANTE MARTA
CURCI GIUSEPPE
GENTILE GIOVANNI MARINO
MANSUETO ANTONIO
MANSUETO NICOLETTA
LOCOROTONDO ANTONIO
BIANCO LUCIANO RAFFAELE
LUCIANI IVANO MATTEO
MEZZAPESA FORTUNATO
D'AMBRUOSO GIACOMO
PLANTAMURA FRANCESCO
GENTILE GIANPIERO
CONFORTI PAOLO
MARTELLOTTA ANNA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
	X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune avv. **ALBANO GIOVANNI**.

Il Sig. **INTINI NICOLA** nella sua qualità di **Presidente** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg. vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere **FAVOREVOL**E in merito alla regolarità tecnica dell'atto
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E.to DOTT. ING. GIUSEPPE GABRIELE

Risultano n. 10 consiglieri presenti e n. 7 consiglieri assenti (Conforti, D'Ambruoso, Gentile Gianpiero, Mansueto Nicoletta, Martellotta, Plantamura e Mezzapesa).

Relaziona l'assessore Morea.

Il consigliere Curci propone l'abrogazione dell'art. 5, comma 17, punto 4 dello schema di Regolamento.

Sulla proposta di emendamento viene acquisito il parere del Responsabile del Settore interessato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di emendamento avente ad oggetto l'abrogazione dell'art. 5, comma 17, punto 4 dello schema di Regolamento;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

DI ABROGARE l'art. 5, comma 17, punto 4 dello schema di Regolamento, che testualmente recita: "Il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i componenti del Consiglio Comunale possono assistere alle sessioni della Commissione, ma non possono farvi parte".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di G.R. n. 176 del 16/02/2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015 di approvazione del suddetto Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.);
- i lavori o le opere che comportano modifiche allo stato dei luoghi dei territori e degli immobili interessati da "beni paesaggistici" come definiti dal D. Lgs. n. 42/2004 o che risultano interessati da "ulteriori contesti paesaggistici" come definiti dal vigente P.P.T.R., non possono essere oggetto di trasformazione senza il preliminare rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero dell'Accertamento della Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 91 del P.P.T.R.;
- a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art. 146 dello stesso Decreto n. 42/2004, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/2009, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da Parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e della istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, giuste Deliberazioni di G.R. n. 2273 del 24/11/2009 e 299 del 09/02/2010;
- con Deliberazione di G.R. n. 1007 del 13/04/2010 è stata attribuita la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Noci (BA) ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 20/2009;
- con Deliberazione di C.C. n 49 del 15/12/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione locale paesaggio e per i procedimenti di VAS ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio, predisposto dall'ufficio tecnico;
- con Deliberazione di C.C. n 125 del 17/11/2023 è stato approvato l'aggiornamento delle tariffe per il rilascio del parere della commissione locale del paesaggio e per l'adeguamento del gettone delle presenze per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio;

DATO ATTO CHE

- con Decreto sindacale n. 4 del 01/07/2025 di nomina dell'Ing. Giuseppe GABRIELE è stata

- attribuita la Responsabilità del 4° Settore, Territorio ed Attività Produttive;
- con Deliberazione di G.C. n. 81 del 07/08/2023 di nomina dell'Ing. Onofrio NOVEMBRE quale Responsabile per le Autorizzazioni Paesaggistiche, pro-tempore e fino a nuova nomina;
 - con Determina del responsabile del Settore territorio ed Attività Produttive n. 151 del 31.01.2024 fu nominata l'attuale Commissione Locale per il Paesaggio ed Esperti in Valutazione Ambientale Strategica, composta da n.5 membri;
 - la medesima Determina stabiliva che i Componenti della stessa restavano in carica per un periodo di tre anni dalla data della Determina stessa e che tale periodo di carica risulta ad oggi non superato;

VISTA l'art. 102 della Legge Regionale n. 37/2023, che modifica l'art. 4 della L.R. n. 26/2022, e novella come segue “Il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali), è sostituito dal seguente: “15. Il Comune è autorità competente per i procedimenti di valutazione di incidenza degli interventi minori indicati dall'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), quando ricorrono i presupposti previsti nella medesima disposizione di legge, nonché per la verifica di corrispondenza delle prevalutazioni regionali, anche nel caso di popolazione inferiore a 20 mila abitanti, purché dotato di una commissione locale per il paesaggio di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la 79914 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 114 del 30-12-2023 pianificazione paesaggistica), integrata da un esperto con specifiche competenze in ambito di valutazione di incidenza;

DATO ATTO CHE con Determina del responsabile del Settore territorio ed Attività Produttive n. 232 del 27/02/2025, veniva affidato il servizio di supporto al Responsabile delle Autorizzazioni paesaggistiche, compresa la predisposizione delle pratiche VIncA, all'Ing. Maria Mansueto;

VISTA la Relazione esplicativa, con annessa “Bozza di Regolamento”, di proposta adeguamento/modifica del Regolamento Comunale per il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale strategica, redatta dal Responsabile delle Autorizzazioni Paesaggistiche, Ing. Onofrio Novembre, il 10/11/2025, con nota prot. 33566;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Ambiente e Assetto del Territorio tenutasi il 14/11/2025, acquisita agli atti con nota prot. n. 33700 del 17/11/2025;

RITENUTO di dover adeguare e modificare il Regolamento secondo la proposta redatta dal Responsabile delle Autorizzazioni Paesaggistiche, Ing. Onofrio Novembre così come in parte emendato dalla III Commissione Consiliare Ambiente e Assetto del Territorio;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n.267/2000,

VISTI:

- la Legge Regionale n.44 del 14.12.2012, il Regolamento Regionale n.18 del 09.10.2013 e la Legge Regionale n.4 del 12.02.2014;
- le Leggi Regionali n.20/2009, n.19/2015 e n.28/2016;
- il D.P.R. n.31/2017;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE l'adeguamento/modifica del Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica (art.148 D.Lgs 42/2004 e art.8 L.R. 20/2009 – art.8 L.R. n. 44/2012) approvati con Delibera di Consiglio Comunale n.49 del 15/12/2021, secondo il nuovo Regolamento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE l'aggiornamento degli importi per il rilascio dei Provvedimenti di ACP, AP, VAS e istituzione di quello per la VIIncA;

DI STABILIRE che gli importi per il rilascio dei Provvedimenti di ACP, AP, VAS e istituzione di quello per la VIIncA saranno soggetti ad aggiornamento biennale in base alle variazioni ISTAT;

DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 102 della Legge Regionale n. 37/2023, che modifica l'art. 4 della L.R. n. 26/2022, e novella come segue “Il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26, nelle more di rinnovo della Commissione Locale del Paesaggio e fino allo scadere naturale dell'incarico attuale, la valutazione delle pratiche per gli interventi minori indicati dall'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, verrà effettuato dalla Commissione esistente approvata con Determina del responsabile del Settore territorio ed Attività Produttive n. 151 della stessa del 31.01.2024, previa verifica dei curriculum e rinomina della stessa, integrata dal supporto RAP Ing. Maria Mansueto, come da Determina del responsabile del Settore territorio ed Attività Produttive n. 232 del 27/02/2025;

DI STABILIRE che allo scadere dell'attuale Commissione Locale per il Paesaggio ed Esperti in Valutazione Ambientale Strategica, ossia al 31.01.2027, una dei cinque membri selezionati dovrà possedere anche il requisito di esperto con specifiche competenze in ambito di valutazione di incidenza;

DI DARE ATTO che ogni precedente disposizione in contrasto con la presente sia da intendersi abrogata;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione al:

- Responsabile del IV Settore Territorio ed Attività Produttive, al Responsabile delle Autorizzazioni Paesaggistiche e al Responsabile per le Autorizzazioni di Valutazione Ambientali Strategiche, al fine di osservare e far rispettare le indicazioni contenute nella stessa;
- Responsabile del III Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza, dando atto che gli importi potranno essere introitati dall'ente presso la Tesoreria Comunale, previa predisposizione di apposita reversale di incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria, tramite Bonifico, sul conto corrente bancario della predetta tesoreria, IBAN: IT23V0542404297000000000379, intestato al Comune di Noci – causale Diritti Istruttoria pratica paesaggistica o Vas “a nome di”

DI DARE ATTO che i nuovi diritti di istruttoria si applicano alle istanze pervenute, a far data dalla determina di nomina della Commissione Locale del Paesaggio.

In seguito, con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
ING. INTINI NICOLA

Il Segretario Generale
AVV. ALBANO GIOVANNI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

Noci, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ALBANO GIOVANNI



COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

Settore Territorio ed Attività Produttive

Via G. Sansonetti, 15 - 70015 NOCI (BA)

Tel.: 080-4948205 pec: settoreurbanistico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(art. 148 D.Lgs 42/2004 e art. 8 L.R. 20/2009 – art. 8 L.R. n. 44/2012)

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'

1. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20, è istituita quale struttura avente adeguato livello di competenza tecnico - scientifica, la *Commissione Locale per il Paesaggio* nel seguito denominata per brevità "Commissione", che esprime parere obbligatorio ma non vincolante nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione/compatibilità paesaggistica, funzione delegata ai comuni ai sensi, art. 7, della L.R. 20/2009 e dell'art. 3, co 1, L.R. n. 34/2014.
2. La Commissione, inoltre, curerà le competenze delegate ai comuni per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 8 della legge n. 44/2012 per i piani o programmi approvati, per l'espletamento dei programmi di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma e del Regolamento di attuazione del 09.10.2013 n. 18.
3. La *Commissione Locale per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica* garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti **paesaggistici ed ambientali** rispetto a quelli **urbanistico - edilizi** che restano demandati al Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 20, del D.P.R. 380/2001.
4. Ai sensi dell'Art. 4 comma 15 della legge Regionale n. 26/2022 così come modificato dall'art. 102 della Legge Regionale n. 37/2023, "il Comune è autorità competente per i procedimenti di **Valutazione di incidenza ambientale** degli interventi minori indicati dall'art. 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), quando ricorrono i presupposti previsti nella medesima disposizione di legge, nonché per la verifica di corrispondenza delle prevalutazioni regionali, anche nel caso di popolazione inferiore a 20 mila abitanti, purché dotato di una commissione locale per il paesaggio di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (norme per la pianificazione paesaggistica), integrata da un esperto con specifiche competenze in ambito di valutazione di incidenza".

ART. 2 - PROCEDURA DI RILASCIO DELL'A.P., DELLA VAS E DELLA PREVALUTATE VINCA

1. La *Commissione Locale per il Paesaggio, per la VAS e per le prevalutate VINCA* esprime **parere, autonomo** e presupposto rispetto al procedimento abilitativo edilizio, sia in relazione alle procedure previste dall'articolo 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., che in relazione alle procedure di compatibilità e autorizzazione paesaggistica **previste dalle norme tecniche (NTA) del PPTR approvato con DRG 176 del 12.02.2015 e s.m.i.**, nonché in relazione a quanto indicato dal 4° comma dell'art. 4 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 e s.m.i.;

2. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante e deve essere motivato in maniera oggettiva, scevro di qualsiasi valutazione personale o di prassi che non sono state sancite da Leggi Nazionali o Regionali o da questo Regolamento Comunale;
3. Il Responsabile delle Autorizzazioni Paesaggistiche (R.A.P.), deve essere un tecnico in possesso dei necessari poteri abilitanti alla emanazione di atti di natura provvedimentale ai sensi dell'art. 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
4. La Commissione per i Pareri di compatibilità e autorizzazione paesaggistica previsti dalle N.T.A. del P.P.T.R. e D.lgs 42/2004 e per le procedure VAS, si esprime entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5;
5. I Responsabili del Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (R.A.P.), e delle procedure di VAS, (Autorità Competente e Autorità Procedente), soggetti diversi dal Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 380/2001, ciascuno per le proprie competenze, verificano la completezza della documentazione prodotta e da sottoporre all'esame della Commissione;
6. Il parere espresso della C.L.P. viene trasmesso per rilascio del provvedimento del (RAP e/o A.P. – A.C.) nei successivi 15 giorni.
7. La Commissione non esprime pareri sulle procedure semplificate di cui al DPR 31/2017 Allegato A e B, tranne per qualche caso dubbio il R.A.P. può chiedere un parere.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER LA VAS E PER LE PREVALUTATE VINCA

1. La Commissione è composta da cinque esperti per le procedure riguardanti l'autorizzazione paesaggistica integrata di cui almeno uno esperto per le pratiche riguardanti le procedure VAS e uno per le prevalutate VInCA. I componenti dovranno essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, del restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e/o agrotecniche, anche alla gestione del patrimonio naturale ed alla geologia e specifiche competenze in ambito di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat".
2. I componenti della Commissione che rappresentano la pluralità delle competenze elencate al comma 1, sono: **Ingegnere, architetto, archeologo, geologo, geometra laureato / dottore forestale / agronomo / perito agrario / agrotecnico.**
3. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e decadono automaticamente ove si verificasse la loro assenza ingiustificata per un numero di sedute pari a tre.
4. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, R.A.P. e A.C., giusta quanto prescritto dal comma 3, ultima parte, dell'articolo 8 della Legge Regione Puglia 7 ottobre 2009, n. 20, nonché il rilascio di tutte le autorizzazioni delegate ai Comuni in materia di Valutazione Ambientale Strategica, L.R. 44/2012 e R.R. 18/2013.
5. La Commissione è assistita da un segretario con funzioni di supporto tecnico/amministrativo.

ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER LA VAS E PER LE PREVALUTATE VINCA

1. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, per la VAS e per le prevalutate VInCA sono nominati dal Responsabile del Settore Territorio ed Attività Produttive con determina dirigenziale, resa pubblica nei termini di legge e notificata agli ordini professionali.
2. Non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS:
 - a. gli amministratori e i dipendenti, con poteri di rappresentanza, di enti, organi o istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle

- materie attribuite alle competenze della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS medesima.
- b. coloro che, nel periodo di esercizio delle funzioni nell'ambito della *Commissione*, svolgano incarichi professionali (pubblici o privati) presso il Comune di Noci.
 3. Sono, comunque, fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità. I soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di astenersi dall'esercitare la professione in materia urbanistico – edilizia nell'ambito del territorio comunale per il periodo di assunzione delle funzioni di componente della *Commissione*.
 4. La trasgressione delle disposizioni di cui sopra comporta, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all'Ordine Professionale di appartenenza.
 5. I componenti della *Commissione* sono selezionati o tra professionisti indicati dagli Ordini Professionali o da avviso pubblico predisposto dal Responsabile del Settore Territorio ed Attività Produttive.
 6. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della *Commissione* si procederà alla nomina di un nuovo componente per il periodo residuo, scelto tra i soggetti più segnalati dagli Ordini Professionali all'interno delle terne originarie ovvero tra quelli che hanno partecipato all'avviso pubblico.
 7. Coloro che hanno fatto parte della *Commissione* non possono partecipare alla selezione immediatamente successiva al termine della nomina.
 8. Il segretario della *Commissione* è un dipendente dell'Amministrazione Comunale o delegato esterno, scelto dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente, previa comunicazione all'Ufficio Personale, al Segretario e al Sindaco.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER LA VAS E PER LE PREVALUTATE VINCA

1. All'atto dell'insediamento la Commissione Locale per il Paesaggio, per la VAS e per le prevalutate VIncA, deve:
 - designare il proprio Coordinatore, scelto tra i Componenti nominati;
 - redigere un apposito documento sui principi e sui criteri di riferimento per l'emanazione dei pareri, favorevoli o contrari, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia paesaggistica ed ambientale;
2. Il documento di cui al comma 1 è trasmesso ai Responsabili degli Uffici cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e dei procedimenti VAS per la presa dì atto e la pubblicità sul sito del Comune.
3. La Commissione esprime nel termine di 20 giorni dalla richiesta e comunicazione, parere **obbligatorio e non vincolante**, ai sensi delle norme del PPTR, artt. 90, 91 e 106 delle N.T.A., del DGR 2331/2017 e del Dlgs. 42/2004 s.m.i. e dei procedimenti di VAS, ai sensi della L.R. 44/2012 s.m.i., R.R. n. 18/2013.
4. La *Commissione* si riunisce normalmente **presso la sede comunale o in modalità videoconferenza**, almeno una volta al mese e comunque ogni volta che il Responsabile (R.A.P.) cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione VAS lo ritenga necessario, in funzione delle richieste pervenute.
5. I componenti esperti in Valutazione Ambientale Strategica sono convocati esclusivamente per l'esame delle relative pratiche.
6. Almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione della Commissione, il Segretario provvede a trasmettere la formale convocazione ai singoli componenti della *Commissione*, con contestuale elencazione, in ordine cronologico, delle richieste di AP, ACP, VAS o VIncA da esaminare nella sessione, riportate per:
 - a) numero di pratica assegnato;
 - b) oggetto sintetico dell'intervento come descritto nella richiesta di autorizzazione o parere;
 - c) dati territoriali dell'area di intervento.

La trasmissione avviene a mezzo posta elettronica certificata, senza necessità di registrazione al protocollo comunale, presso l'indirizzo pec comunicato dai componenti della Commissione stessa all'atto della nomina. La comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata si intende comunque ricevuta dal destinatario che, pertanto, non potrà invocarne la mancata conoscenza. Nel caso di convocazione in video conferenza tutti i documenti delle pratiche verranno trasmessi in modalità telematica come previsto per legge.

7. Le riunioni della *Commissione* sono valide solo con la presenza della maggioranza dei Componenti aventi diritto di voto e comunque l'esperto in VAS deve essere presente nel caso di VAS e l'esperto in VIIncA deve essere presente in caso di VIIncA.
8. Ogni scostamento dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nell'espressione dei pareri da parte della Commissione deve essere debitamente e oggettivamente motivato da parte del R.A.P. e della Commissione.
9. I pareri sulle domande di AP, ACP o di esame VAS devono essere di norma espressi durante la riunione di esame ad eccezione dei casi complessi, fermo restando che, comunque, la Commissione deve esprimersi entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.
10. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il Responsabile del Procedimento procede in assenza di questo e formula una proposta motivata, con propria relazione e parere da eventualmente trasmettere alla Sovrintendenza territorialmente competente se previsto per legge, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il Responsabile del procedimento deve solo giustificare il motivo dell'assenza del parere della Commissione.
11. La *Commissione*, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può:
 - a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative (documentazione fotografica, plastici, rendering, slide, riprese filmate, ed altre tecniche di rappresentazione grafica), una sola volta con richiesta motivata ed espressamente per le sole proprie valutazioni;
 - b) convocare il/i progettista/i nel corso della sessione della *Commissione*, non più di una volta, tranne che non sia lui a richiederlo per precise motivazioni;
 - c) solo in casi specifici o di grande rilevanza paesaggistica si potrà effettuare sopralluogo presso le aree oggetto di intervento previa formale richiesta avanzata nei confronti del progettista e/o del titolare/i della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica o procedure VAS;
 - d) proporre al Responsabile dell'Ufficio cui demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e parere VAS di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame.
12. Le comunicazioni formali correlate alle attività di cui al comma precedente sono predisposte dal Segretario della Commissione e firmate dai Responsabili del Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, del parere VAS o del parere per le prevalutate VIIncA e nel caso in cui le stesse siano rivolte a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, devono essere inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata, pena l'inefficacia, la firma per presa d'atto dei Responsabili dell'Ufficio ai quali demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e del parere VAS.
13. Nei casi di cui al precedente punto 10, il parere della *Commissione* sarà espresso nella prima sessione utile successiva alla presa d'atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti.
14. Nei casi di cui al precedente punto 11, decorsi inutilmente 20 giorni dalla ricezione della richiesta di elementi integrativi, la *Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS* deve comunque formulare il proprio parere.
15. E' valido il parere che sia stato espresso a maggioranza dei voti.
16. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, per la VAS e per le prevalutate VIIncA non possono presenziare all'esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati precedentemente alla loro nomina quali componenti della Commissione stessa. Nei casi in

cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della *Commissione* sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione.

17. La partecipazione al voto su una richiesta di Autorizzazione Paesaggistica o parere VAS costituisce per i componenti della *Commissione* motivo di incompatibilità ad eseguire:

- a) la progettazione, anche parziale;
- b) fornire consulenza al titolare della richiesta medesima;
- c) eseguire la direzione dei lavori.

Tale incompatibilità ha efficacia anche dopo il termine della nomina quale componente della Commissione Locale per il Paesaggio, per la VAS e per le prevalutate VIIncA indipendentemente dal fatto che la nomina sia cessata per dimissioni del componente o per altre motivazioni.

1. Le richieste di Autorizzazione Paesaggistica, VAS o prevalutate VIIncA relative ad opere di interesse pubblico e/o aventi particolare rilievo possono essere relazionate alla Commissione da Responsabile Unico del relativo procedimento.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, il Responsabile Unico del relativo procedimento (R.A.P.) assiste ai lavori della *Commissione* senza diritto di voto, e relaziona sulle pratiche paesaggistiche e VIIncA, come pure l'A.C. per le pratiche VAS.
3. Le sessioni della *Commissione* non sono pubbliche.
4. Al termine di ogni riunione il Segretario della Commissione redige apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Coordinatore, nel quale vengono riportati i pareri espressi sulle singole richieste di Autorizzazione Paesaggistica, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, Prevalutate VIIncA o assoggettabilità a VAS esaminate.
5. Il Segretario della *Commissione*, effettuate le attività di cui ai precedenti punti, trasmette la pratica entro 5 giorni lavorativi al Responsabile del Procedimento per il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica o per il parere VAS per la formulazione della sua proposta motivata di provvedimento definitivo.
6. I verbali delle riunioni di *Commissione* vengono riportati, a cura del Segretario della *Commissione* in apposito registro e possono essere consultati da chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante per esercitare il diritto di accesso ai sensi delle norme vigenti in materia.
7. I pareri della *Commissione* sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da esporre nell'albo pretorio *on-line*.
8. La *Commissione* nel corso della sua attività può formulare suggerimenti e/o proposte tese al superamento dei problemi che emergono durante i lavori.
9. I componenti della *Commissione* possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno trenta giorni prima, per poter garantire la sostituzione.
10. La *Commissione* non può procedere a scegliere iter o suggerire procedimenti che non siano previsti da leggi nazionali o regionali o in contrasto con il presente Regolamento.
11. La trasgressione delle disposizioni di cui sopra comporta, salve ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all'ordine professionale di appartenenza e nei casi previsti per legge all'autorità giudiziaria.

ART. 6 - TARIFFE PER IL RILASCIO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER LE VAS E PER LE PREVALUTATE VINCA

A copertura delle spese istruttorie per il rilascio dei Provvedimenti di ACP, AP, VAS e VIIncA da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, per la VAS e per le prevalutate VIIncA, il richiedente è tenuto a versare all'autorità competente la tariffa sopra indicata, contemporaneamente all'atto di presentazione dell'istanza:

Tabella A – Importi per Diritti di Istruttoria	Importo progetto – Intervento	Tariffa	Nota

Tipo di Procedimento			
V.A.S.	Fino a € 150.000,00	€ 400,00	
Autorizzazione Paesaggistica		€ 120,00	
V.A.S.	da € 150.001,00 ad € 200.000,00	€ 560,00	
Autorizzazione Paesaggistica		€ 170,00	
V.A.S.	da € 200.001,00 ad € 400.000,00	€ 730,00	
Autorizzazione Paesaggistica		€ 170,00	
V.A.S.	da € 400.001,00 ad € 500.000,00	€ 1.120,00	
Autorizzazione Paesaggistica		€ 170,00	
V.A.S.	da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 1.680,00	
Autorizzazione Paesaggistica		€ 230,00	
V.A.S.	da € 1.500.001,00 ad € 3.000.000,00	€ 1.680,00 + 0,007% parte eccedente € 1.500.000,00	
Autorizzazione Paesaggistica		€ 280,00	
V.A.S.	da € 3.000.001,00 ad € 20.000.000,00	€ 1.680,00 + 0,005% parte eccedente € 5.000.000,00	
Autorizzazione Paesaggistica		€ 280,00	
V.A.S.	oltre € 20.000.001,00	€ 2.790,00 + 0,001% parte eccedente € 20.000.000,00	
Autorizzazione Paesaggistica		€ 280,00	
Verifica Assoggettabilità a VAS		50% della tariffa definita per la procedura VAS	In caso di rinvio a VAS tale importo viene considerato utile ai fini del successivo procedimento
Prevalutata VIncA	Per qualsiasi importo	€ 50,00	
N.B.: Gli importi di cui sopra non si applicano per piani e programmi di iniziativa comunale.			

A far data dal 01.01.2026 la Giunta Comunale - su proposta del Responsabile (RAP e AC) - provvederà all'aggiornamento delle tariffe in base agli indici ISTAT, nonché alla quantificazione del gettone di presenza dei Componenti la Commissione.

Le autorizzazioni paesaggistiche e i piani e programmi di iniziativa comunale non sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui al punto precedente.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Valutazione Strategica (V.A.S.) e per i successivi controlli previsti dalle leggi, sono a carico del soggetto richiedente.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.